



## Dovuta Diligenza (*Due Diligence*)

Criteria e modalità attuative



## STRUTTURA DEL SISTEMA DI DOVUTA DILIGENZA (SDD)

La Dovuta Diligenza (*Due Diligence*), prevista dal Regolamento EUTR per gli Operatori, comporta l'adozione di un **“Sistema di valutazione del rischio che il legno o i prodotti da esso derivati provengano da fonti illegali”**.

Il suddetto Sistema consiste nell'applicazione di misure e procedure mirate a minimizzare il rischio di immissione nel mercato UE di legname o prodotti da esso derivati di origine illegale.

**Un Sistema di Dovuta Diligenza (SDD) può essere sviluppato in autonomia o, in alternativa, l'Operatore può adottare quello predisposto da un Organismo di Monitoraggio (MO) riconosciuto dalla Commissione europea.**

In entrambi i casi **l'Operatore è il solo responsabile** della corretta attuazione del SDD.



## STRUTTURA DEL SISTEMA DI DOVUTA DILIGENZA (SDD)

Un Sistema di Dovuta Diligenza (SDD) deve comprendere i seguenti **elementi**, come previsto dal Regolamento UE n. 995/2010:

- a) **l'accesso alle informazioni**,
- b) procedure di **valutazione del rischio** che il legno e i prodotti da esso derivati immessi sul mercato UE siano di provenienza illegale,
- c) **se** dall'applicazione di quanto previsto al punto b) risulta che **il rischio non è trascurabile**, procedure di **attenuazione** (mitigazione del rischio) volte a minimizzare la possibilità di immettere nel mercato legno illegale.

L'Operatore deve **mantenere e rivalutare periodicamente** (al massimo ogni 12 mesi) **il Sistema di Dovuta Diligenza (SDD) adottato**, salvo che ricorra ad un Sistema messo a disposizione da un Organismo di Controllo il quale provvederà direttamente all'aggiornamento.

L'Operatore deve **garantire la conservazione della documentazione del SDD per almeno 5 anni**.



Per quanto riguarda la fase di **accesso alle informazioni**, secondo il Regolamento EUTR queste **devono includere**:

- una descrizione del legno o dei prodotti da esso derivati (**definizione commerciale e tipo di prodotto**), nonché il nome comune della specie legnosa e, se possibile, la sua **denominazione scientifica completa** (necessaria quando i nomi commerciali o comuni sono ambigui);
- il Paese di raccolta e la regione subnazionale **dove è stato effettuato il taglio**;
- il **documento autorizzativo del taglio**;
- la **quantità**, espressa in volume, peso o numero di pezzi (unità);
- il **nome e indirizzo del fornitore**;
- il **nome e indirizzo del Commerciante** (ossia il **cliente** dell'Operatore) al quale è stato venduto il legno o i prodotti da esso derivati;
- **documenti o informazioni** di altro tipo **comprovanti la conformità** del legno o dei prodotti da esso derivati **alla legislazione applicabile** in vigore nel Paese di raccolta.



Per quanto concerne le procedure di **valutazione del rischio**, l'Operatore deve adottare misure tali da consentirgli di evitare al massimo livello possibile che il legno e i prodotti da esso derivati siano di provenienza illegale.

**La valutazione del rischio** deve tener conto delle informazioni raccolte e **considerare** i seguenti **criteri**:

- la garanzia del **rispetto della legislazione applicabile**, che può includere la **certificazione forestale (FSC/PEFC)** o **una verifica indipendente della legalità dell'origine del legname;**
- **la diffusione della raccolta illegale di determinate specie legnose;**
- la **prevalenza di pratiche illegali** nel Paese e/o nelle regioni subnazionali di provenienza del legno (valutabili ad esempio attraverso gli indici sul **livello di corruzione** del Paese) e **tenendo in debita considerazione anche l'eventuale presenza di conflitti armati;**
- **l'esistenza di sanzioni del Consiglio di Sicurezza dell'ONU o dell'UE** (ad esempio, embarghi sulle importazioni ed esportazioni di legno);
- la **complessità della catena di approvvigionamento** (soprattutto se sono coinvolti più di tre soggetti).

NOTA: in colore rosso sono evidenziati gli elementi che, in genere, sono validi solo per il legname di importazione extra UE.



**Il legno certificato  
NON È SINONIMO di legno legale**



EUTR art. 6: “Le procedure di valutazione del rischio che consentono all’operatore di analizzare e valutare il rischio che il legno o i prodotti da esso derivati immessi sul mercato siano di provenienza illegale tengono conto delle informazioni e dei criteri pertinenti per la valutazione del rischio, fra cui la garanzia del rispetto della legislazione applicabile, che può comprendere la certificazione o altri schemi verificati da parti terze che contemplano il rispetto della legislazione applicabile“

Le certificazioni forestali di gestione sostenibile (FM) o di catena di custodia (CoC) non sono una condizione sufficiente a garantire l’origine legale del legno o prodotti da esso derivati. Queste certificazioni non hanno quindi lo stesso valore delle licenze FLEGT e dei certificati CITES.

**NEL REGOLAMENTO EUTR  
NON E' PREVISTO  
UNO STATUS DI LEGALITA' AUTOMATICA  
PER LE CERTIFICAZIONI FORESTALI !**



Sebbene la certificazione forestale non costituisca un criterio automatico né sufficiente di garanzia della legalità del materiale considerato, **l'approvvigionamento di legno o prodotti derivati «certificati» rappresenta una base di partenza importante per dimostrare la conformità al Regolamento EUTR.**

A questo riguardo, gli schemi di certificazione forestale hanno anch'essi adottato modalità e procedure atti a garantire il rispetto dei requisiti richiesti dal Regolamento EUTR e da altri simili documenti legislativi che negli anni sono entrati in vigore in ambito extra UE.

**Nel caso di legno o prodotti da esso derivati certificati per la gestione forestale e/o supportati da una certificazione di Catena di Custodia (ad esempio, secondo gli schemi del FSC o PEFC), è opportuno controllare che il materiale possa essere commercializzato come tale verificando la validità del certificato del fornitore in relazione ai dati della partita di legname in fase di acquisto.**



È importante che un Operatore esegua la valutazione del rischio **prima** che il legno o i prodotti da esso derivati siano immessi nel mercato UE.

Tutti i documenti del SSD devono essere **conservati per almeno cinque anni** ed esibiti, su richiesta, all'Autorità Competente (AC).

L'Operatore deve essere in grado di **dimostrare** che la propria valutazione del rischio è **sistematica, obiettiva, trasparente e ripetibile.**

Egli inoltre ha l'obbligo di **aggiornare periodicamente** (in genere, almeno ogni 12 mesi) **il proprio SSD** e di darne evidenza.

Qualunque sia la modalità scelta per condurre l'analisi e la valutazione del rischio, **la responsabilità** della corretta attuazione del Sistema di Dovuta Diligenza (SDD) è sempre solo **a carico dell'Operatore.**





La procedura di valutazione serve a determinare se il **rischio individuato è trascurabile**. Qualora sia così è possibile immettere il legno o derivati nel mercato UE.

OPERATORE



IMMISSIONE SUL MERCATO UE

RISCHIO TRASCURABILE



COMMERCIANTE





## MITIGAZIONE DEL RISCHIO

Se il **rischio** individuato risulta invece «**non trascurabile**» è necessario ricorrere all'adozione di procedure di **attenuazione**.

Queste consistono in un insieme di misure e procedimenti adeguati e proporzionati per minimizzarlo efficacemente.

Le suddette procedure si traducono infatti nell'**acquisizione di informazioni supplementari** (ulteriori evidenze documentali) dai fornitori o altri soggetti della catena di approvvigionamento, e possono prevedere il **ricorso a audit *in situ*** (meglio se affidati a soggetti terzi) o, se del caso, la **scelta di fornitori e/o prodotti alternativi**.

In primo luogo l'Operatore dovrà decidere se sia ragionevolmente possibile predisporre azioni di attenuazione del rischio o se non sia più conveniente cambiare fornitore e/o prodotto in quanto non si riescono ad acquisire informazioni e documentazione sufficienti per dimostrare che il rischio di introduzione di merce illegale nella catena di approvvigionamento sia davvero trascurabile.



## IN SINTESI

### STEP 1 - ACCESSO ALLE INFORMAZIONI

Descrizione del prodotto (nome commerciale, tipo, nome comune e, ove possibile, nome scientifico completo della specie legnosa);  
Paese di provenienza (se del caso, la regione subnazionale da cui ha origine il legname);  
concessione di taglio, quantità, nome e indirizzo del fornitore e dei clienti;  
ogni altro documento utile ad attestare la conformità con la legislazione vigente applicabile.

### STEP 2 - VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Rispetto della legislazione applicabile (certificazione forestale o altri schemi verificati di parte terza);  
prevalenza di taglio illegale per alcune specie legnose/aree geografiche;  
prevalenza di pratiche illegali;  
sanzioni ONU/UE e conflitti armati;  
complessità della catena di approvvigionamento.

**RISCHIO TRASCURABILE**

### STEP 3 - MITIGAZIONE DEL RISCHIO

Adozione di ulteriori procedure adeguate e proporzionate al livello di rischio:  
informazioni e documenti supplementari;  
verifiche *in situ* (audit), preferibilmente di parte terza.

**RISCHIO TRASCURABILE**

**IMMISSIONE NEL MERCATO UE**

**RISCHIO NON TRASCURABILE**

**RISCHIO PERMANE NON TRASCURABILE**

**NO IMMISSIONE**

